Bonifica siti inquinati

22 Febbraio 2007

Il Comitato Nazionale dell`Albo gestori ambientali con la Circolare 421/ALBO/PRES del 19 febbraio 2007 è tornato sul tema dell`iscrizione nella categoria 9 “bonifica di siti inquinati”” e in particolare nelle classi A, B e C (art. 8, comma 1, lettera i e art. 9, comma 4 del DM 406/1998).

In via preliminare si ricorda che per l`iscrizione in tali classi, oltre ai requisiti generali del DM 406/1998 (specifica attrezzature tecnica, adeguata dotazione di personale, responsabile tecnico, capacità finanziaria, ecc.), è necessario aver eseguito interventi di bonifica di siti inquinati per determinati periodi antecedenti alla presentazione della domanda di iscrizione e per determinati importi di lavori. Ciò deve essere attestato attraverso i certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante (Allegato B alla Delibera 12 dicembre 2001, n. 5).

Al riguardo, poichè l`Allegato B della Delibera non prende in considerazione l`ipotesi di lavori effettuati in proprio dall`impresa, il Comitato Nazionale nella Circolare n. 1943 del 22 dicembre 2005 ha già affermato che in questi casi per dimostrare il requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica richiesto per l`iscrizione alle classi A, B e C è possibile presentare un dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell`impresa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti nel dettaglio le operazioni effettuate e i relativi valori.

In risposta ad alcuni quesiti posti, il Comitato ha ora specificato che, in relazione ai lavori eseguiti in proprio dall`impresa, anche l`esperienza dal Responsabile tecnico può essere dimostrata con un dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell`impresa, in luogo della documentazione richiesta dall` Allegato F della Delibera 12 dicembre 2001, n. 5 (attestazioni del committente o della stazione appaltante).

2023-ALLEGATO.pdfApri